



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE COPIA

Delibera n. 145

del 31/12/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS 175/2016 – PRESA ATTO DELL'INSUSSISTENZA, DA PARTE DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE DELLA NECESSITA' DI ATTUARE FORME DI RAZIONALIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONI DIRETTE IN SOCIETA' PARTECIPATE – ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **16.30**, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Rosario	Sindaco	X	
Furnari Ninuccia	“		X
Natoli Simone	“	X	
Sidoti Salvatore	“	X	
Americanelli Tindaro	“	X	

Assenti: Furnari Ninuccia

Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva;
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Presentata da: Responsabile Area Economico-Finanziaria

OGGETTO: Revisione periodica delle Società Partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 - PRESA ATTO DELL'INSUSSISTENZA, DA PARTE DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE DELLA NECESSITA' DI ATTUARE FORME DI RAZIONALIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONI DIRETTE IN SOCIETÀ PARTECIPATE - ANNO 2019

Premesso

CHE ai sensi dell'art. 4.1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO:

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

che il comma 3 del citato art. 4 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTO, IN VIA ULTERIORE, l'art. 20 comma 1, il quale stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*

VISTO il comma 2 del suddetto articolo 20 il quale prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO il comunicato del 21/11/2019 pubblicato sul sito on-line del MEF con il quale è stata disposta la pubblicazione di appositi **indirizzi**, condivisi con la Corte dei conti, per coadiuvare il lavoro della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, con cui vengono fornite alcune indicazioni ai fini della redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

VALUTATO lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del Codice Civile;

ACCERTATO che, alla data del 31.12.2017, in esecuzione a quanto dettato dal comma 611 e seguenti della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per 2015), con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 3/Cons/C.S. del 14.12.2015, è

stato precedentemente approvato il piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate, dal quale si evince il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea nelle seguenti Società che svolgono attività di produzione di servizi d'interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente;

NUMERO D'ORDINE	RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE - ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DEL COMUNE
1	ATO ME 2 S.p.A. in Liquidazione	Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale" stabilito per legge e la cui partecipazione in base al D.Lgs 252/06 è obbligatoria
2	S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A.	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge ed anch'essa a partecipazione obbligatoria;
3	Asmel Consortile s.c.a.r.l.	Servizi di supporto ed assistenza tecnica in favore dei Comuni soci per la gestione della Centrale di Committenza (CUC) ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e per l'elaborazione e realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, economico ed ambientale delle aree depresse
4	Assemblea Territoriale Idrica ATI Idrico	Servizi comprensoriali di approvvigionamento e gestione delle risorse idriche fra i diversi Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale stabilito dalla vigente normativa regionale e coincidente -per legge- con il territorio dell'ex Provincia di Messina La partecipazione è obbligatoria (art. 172 del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. - art. 4 e segg. L.R. 19/2015) La forma associativa dell'ATI Idrico <u>non ha natura societaria ma essendo in atto assimilabile a mera convenzione tra Comuni</u> (art. 30 D.Lgs 267/2000)
5	G.A.L. Nebrodi Plus - CLLD Agenzia di sviluppo Locale Società consortile a responsabilità limitata	Elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati. Partenariato attivato sulla base di specifiche disposizioni regionali che regolano le attività per l'attivazione di progetti e finanziamenti europei

DATTO ATTO:

- **CHE** con precedente Deliberazione C.C. n° 46 del 28/12/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 24 del D.Lgs 175/2016, il Comune aveva già preso atto

dell'insussistenza della necessità di attuare forme di razionalizzazione di eventuali proprie partecipazioni all'interno di Società Partecipate, ovvero, di dismettere eventuali partecipazioni in organismi non aventi carattere strumentale, o la cui costituzione e partecipazione non fosse stata imposta direttamente dalla legge.

- CHE in precedenza era stato predisposto e pubblicato sul sito istituzionale online del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Enti controllati - Società partecipate" trasparente il prospetto delle Società partecipate del Comune di Montagnareale, aggiornato a tale data;

- CHE rispetto al precedente prospetto, nulla risulta variato rispetto a quello attuale, tranne quanto verrà puntualizzato infra;

- **ACCLARATO**, che il mantenimento della partecipazione nelle società **A.T.O. ME2 s.p.a.** in Liquidazione (società posta in liquidazione per la quale il processo di estinzione è già iniziato) e **S.R.R. Messina Provincia s.p.a.** è imposto in forza di specifici obblighi di legge e non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte dell'Ente e **che pertanto non sussiste, attualmente, in capo a questo Ente alcun onere di razionalizzazione o dismissione di quote societarie**

CHE analogo discorso vale anche per l'**Assemblea territoriale Idrica** (ATI Idrico), anch'essa in via di strutturazione ed ancora non completamente avviata, e che potenzialmente potrà anche andare a sostituire l'attuale Consorzio idrico ACAVN o inglobarlo, stante che la legge attribuisce all'Autorità d'Ambito Integrata per il Servizio Idrico (A.T.I.) ogni potere in materia di gestione delle risorse idriche su base comprensoriale ed al quale, peraltro, il Comune di Venetico, al pari di tutti gli altri Enti Locali è obbligato, per legge, a compartecipare (*art. 172 del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. - art. 4 e segg. L.R. 19/2015*) senza possibilità, nemmeno in questo caso, di poter ipotizzare un'eventuale cessione di quote e per la cui concreta rilevazione dovrà attendersi fino al momento in cui verrà definita la costituzione degli organismi di gestione. Ad essa, pertanto, debbono necessariamente far parte tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale stabilito dalla vigente normativa regionale che coincide -per legge- con il territorio dell'ex Provincia di Messina

CHE in ogni caso, però, l'ATI Idrico non ha natura societaria ma appare piuttosto assimilabile, almeno nell'attuale fase, a quella di una mera convenzione tra Comuni (*art. 30 D.Lgs 267/2000*) sicché la stessa si pone fuori dal perimetro soggettivo individuato dagli indirizzi operativi del MEF in forza dei quali, per l'appunto, le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi o altro tipo di forme associative che non rivestono forma societaria non sono oggetto di razionalizzazione

DATO ATTO, altresì, relativamente alla partecipazione nella società "**G.A.L. Nebrodi Plus - CLLD - Agenzia di sviluppo Locale Società consortile a responsabilità limitata**", che la stessa è sostanzialmente finanziata ab externo direttamente con fondo comunitari e/o regionali e che la sua attività resta comunque limitata a mera programmazione ovvero ad attività divulgative o informative sicché non risulta nemmeno possibile, in atto, compilare la scheda di rilevazione predisposta dalla Corte dei Conti, di cui all'allegato "B", dalla quale, attraverso l'analisi dei risultati d'esercizio e del fatturato conseguiti dall'anno 2015 e precedenti, sarebbe possibile desumere se la società rispetti o meno alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

CHE tutti gli altri Enti o organismi afferiscono a funzioni da esercitare obbligatoriamente per legge in forma associata e nello specifica forma sopra individuata;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- l'articolo 32 della Legge 142/90 nel testo recepito ed integrato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 48/91 e s.m.i.;
- Lo Statuto dell'Ente;

Propone di deliberare

per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento:

1) - di procedere, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alla revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montagnareale alla data del 31 dicembre 2018, che conferma integralmente, il precedente piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni approvato con la deliberazione C.C. n° 46/2018, precedentemente aggiornata al 31.12.2017 e pubblicata, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale online del Comune alla Sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Enti controllati - Società partecipate" e rispetto alla quale vengono semplicemente aggiornati i dati sulla partecipazione, in conformità a quanto già precedentemente stabilito con la disposta rilevazione, quivi di seguito allegata ai fini della presente ricognizione;

2) - per l'effetto, di dare atto confermare espressamente che questo Ente non è tenuto ad attuare alcuna misura di razionalizzazione nei confronti delle società di gestione del servizio rifiuti poiché il mantenimento della partecipazione nella società **A.T.O. ME2 s.p.a. - in Liquidazione (società posta in liquidazione per la quale il processo di estinzione è già iniziato)** e nella Società **S.R.R. Messina Provincia s.p.a.** è imposto in forza di specifici obblighi di legge e non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte dell'Ente e che pertanto non sussiste, attualmente, in capo a questo Ente alcun onere e/o potere di dismissione volontaria di dette quote societarie

3) - **di dare atto**, altresì, relativamente alla partecipazione nella società "G.A.L. Nebrodi Plus - CLLD- Agenzia di sviluppo Locale Società consortile a responsabilità limitata", che la stessa è sostanzialmente finanziata ab externo direttamente con fondo comunitari e/o regionali e che la sua attività resta comunque limitata a mera programmazione ovvero ad attività divulgative o informative sicchè non risulta possibile, in atto, compilare la scheda di rilevazione predisposta dalla Corte dei Conti, di cui all'allegato "B", dalla quale, attraverso l'analisi dei risultati d'esercizio e del fatturato conseguiti dall'anno 2015 e precedenti, sarebbe possibile desumere se la società rispetti o meno alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ciò, senza considerare, in ogni caso, che per effetto del peso economico del tutto trascurabile di dette attività non vengono in rilievo particolari o indifferibili necessità di razionalizzazione e/o revisione di detta partecipazione;

4) - **di dare atto, altresì**, che analogo discorso vale anche per l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI Idrico), in via di strutturazione ed ancora non completamente avviato, stante che la legge attribuisce all'Autorità d'Ambito Integrata per il Servizio Idrico (A.T.I.) ogni potere in materia di gestione delle risorse idriche su base comprensoriale ed al quale, peraltro, il Comune di Montagnareale, al pari di tutti gli altri Enti Locali è obbligato, per legge, a compartecipare senza possibilità, nemmeno in questo caso, di poter ipotizzare un'eventuale cessione di quote e per la cui concreta rilevazione dovrà

attendarsi fino al momento in cui verrà definita la costituzione degli organismi di gestione e tenendo ulteriormente conto, peraltro, che l'ATI Idrico non ha natura societaria ma appare piuttosto assimilabile, almeno nell'attuale fase, a quella di una mera convenzione tra Comuni (art. 30 D.Lgs 267/2000) sicchè la stessa si pone fuori dal perimetro soggettivo individuato dagli indirizzi operativi del MEF in forza dei quali, per l'appunto, le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi o altro tipo di forme associative che non rivestono forma societaria non sono oggetto di razionalizzazione;

5) - di dare atto, infine, che nessuna possibilità di razionalizzazione è in atto ipotizzabile per la partecipazione detenuta all'interno della **Società ASMEL Consortile scarl** costituita quale Consorzio di Comuni con forma societaria consortile poiché alla stessa è demandata l'attività inerente la Centrale Unica di Committenza (CUC) prevista come attività da svolgersi in via obbligatoria e con forma consortile ai sensi del D.Lgs 50/2016;

6) - di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7) - di inviare l'esito della revisione periodica di che trattasi al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

8) - di dare mandato al Responsabile Area Economico Finanziaria di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna presa d'atto -ove occorra- al Consiglio Comunale, nonché, per competenza, al revisore dei Conti ed alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

9) - di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Enti controllati -Società partecipate" ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

10) - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la scadenza del termine di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

**Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria**
d.ssa Lucia TRUGLIO

Il Sindaco
dr. Rosario SIDOTI

Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Sidoti Salvatore

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 03 GEN 2019 al _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 03 GEN 2019 al _____;

Montagnareale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il 31 DIC 2019

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li 31 DIC 2019



Il Segretario Comunale